



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000457-13/02/2015-SC\_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Al Consiglio comunale di  
SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
Tramite il Presidente

Per il tramite del Comune  
All'Organo di revisione  
del Comune di  
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

**Oggetto: Esame delle spese di rappresentanza ex art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 -  
Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

Si trasmette la deliberazione n. 21/2015/VSG concernente l'oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria

*(Dott. Carlo Serra)*





**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella camera di consiglio del 21 gennaio 2015

composta dai magistrati:

- Presidente di Sezione Teresa BICA – Presidente
- Consigliere Andrea LIBERATI – Componente relatore
- Primo Referendario Valeria FRANCHI - Componente

**ESAME DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA EX ART. 16 COMMA 26 D.L. 138/2011**

**ESERCIZIO 2012**

**COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO(AP)**

**abitanti 46.963**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 24/2014/INPR del 4 aprile 2014;

Udito il relatore, Consigliere Andrea Liberati;

**PREMESSO**

Come noto l'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, "le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000" disponendo, altresì, che "tale prospetto è trasmesso alla sezione



*regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale".*

In attuazione di tale previsione normativa, con Decreto 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha adottato lo schema-tipo di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza con riferimento all'oggetto della spesa, all'occasione in cui la stessa è stata sostenuta, al relativo importo nonché alla sussistenza di specifico regolamento per la disciplina delle spese medesime.

Lo stesso decreto reca, altresì, prescrizioni di carattere procedurale in ordine alla predisposizione del prospetto, disponendo che debba essere compilato a cura del segretario dell'ente, del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario (cfr. art. 3), nonché in ordine alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet (cfr. art. 2).

Eseguita nell'ambito dell'attività 2013 una preliminare ricognizione circa l'assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti dal d.l. 138/2011, in occasione della programmazione 2014, la Sezione ha ritenuto di prevedere specifico e più approfondito monitoraggio sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Regione Marche al fine di pervenire ad una complessiva ricostruzione del fenomeno nonché alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati in vista della adozione di misure correttive.

Tali verifiche – che vanno, peraltro, ad affiancarsi a quelle svolte ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. sul rispetto dei vincoli finanziari recati dall'art. 6 comma 8 d.l. 78/2010 – hanno avuto particolare riguardo alla regolarità dei prospetti, scrutinati alla stregua di quanto disposto, in tema di requisiti di forma, dall'art. 16 co. 26 d.l. 138/2011 nonché dagli artt. 2 e 3 D.M. 23 gennaio 2012, nonché alla legittimità delle spese sostenute ed alla ascrivibilità delle stesse al genus delle spese di rappresentanza così come enucleate dalla giurisprudenza contabile (cfr. Deliberazione n. 271/2013/VSGO della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, n. 8/2013/PAR della Sezione di Controllo per la Regione Valle D'Aosta, n. 465/2012/IADC, n. 466/2012/IADC, n. 443/2013/VSG, n. 88/2014/IADC, n. 207/2014/VSG e n. 208/2014/VSG della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

L'evoluzione della normativa in *subiecta materia* ha evidenziato, invero, non solo ineludibili esigenze di rispetto di vincoli finanziari ma, anche e soprattutto, di corretta finalizzazione delle risorse all'uopo destinate.

Significativa si appalesa, a tal riguardo, la circostanza che lo stesso schema di prospetto delle spese di rappresentanza richiami, in calce, i principi ed i criteri elaborati, sul punto, in relazione alla stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali, alla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, alla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la

spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Specifici riscontri sono stati, da ultimo svolti, in relazione all'adozione da parte dell'Ente di specifico regolamento o di linee guida volti a declinare il concetto di spese di rappresentanza ed a normare le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

### CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si osserva che il Comune di San Benedetto del Tronto, con nota prot. n. 1137 del 7 marzo 2014, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2012.

Con nota istruttoria prot. n. 2895 del 20 ottobre 2014 il Magistrato istruttore, a seguito di riscontri officiosi, segnalava all'Ente profili critici in relazione alle spese di seguito indicate:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Acquisto doni	Rapporti ufficiali fra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche e/o personalità e delegazioni in visita all'Ente	€ 3.647,97
Fiori e corone per cerimonie	Matrimoni civili, centenari, celebrazioni civili	€ 2.116,42
Manifesti	Cerimonie di carattere istituzionale e onoranza (decesso ex amministratori)	€ 847,00
Ospitalità e compensi a relatori, servizio tecnico-organizzativo	Cerimonie, convegni di carattere istituzionale (giornata della memoria, Giorno del ricordo, 25 aprile, 20° anniversario stragi Capaci e d'Amelio)	€ 2.975,60

Veniva segnalata altresì la mancata pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sul sito internet istituzionale dell'Ente.

In data 6 novembre 2014, con nota prot. n. 68316, acquisita agli atti con prot. n. 3236/2014, l'Ente rappresentava che:

- N. 30 cofanetti illustrati e personalizzati "Città di S. Benedetto del Tronto" opera dello scultore Mario Lupo e n. 40 manufatti in ceramica erano stati acquistati per farne dono in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune e quelli di altre amministrazioni pubbliche e/o personalità e delegazioni in visita all'Ente, elencati nella risposta ( vescovo, governatore del Rotary ecc.)
- Gli omaggi floreali erano per i matrimoni civili e gli ultra centenari. Le corone di fiori per varie ricorrenze (25 aprile, IV novembre ecc.)
- dettaglio spese sostenute pari ad € 847,00:
  - Giornata della Memoria (manifesti) € 217,80
  - Giorno del Ricordo € 217,80
  - Festa dei Funai € 217,80
  - Manifesti funebri ex amministratori P. e B. € 193,60



- dettaglio spese sostenute pari ad € 2.975,60:
 

C.F. attività di relatore celebrazione 25 aprile	€ 412,30
B.D. compenso e ospitalità 20°anniversario stragi Capaci e Via D'Amelio	€ 1.083,30
Servizio tecnico audio per cerimonia "Giornata della memoria"	€ 1.210,00
Celebrazione dell'Unità d'Italia-ospitalità N.F.	€ 200,00
Ospitalità relatore 2 giugno S.C.	€ 70,00

L'Ente rappresentava altresì che i prospetti delle spese di rappresentanza relativi agli anni 2012 e 2013 erano stati regolarmente pubblicati sul sito internet dell'Ente.

#### **RITENUTO**

All'esito dell'istruttoria svolta il Collegio rileva come, alla stregua delle coordinate interpretative rese in materia dalla giurisprudenza contabile, permangano profili critici in relazione alle spese dianzi precisate.

Si richiama, infatti, l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna laddove con riguardo alle spese per omaggi è stato evidenziato che *"Affinché omaggi possano essere legittimamente considerati spese di rappresentanza, normalmente è necessario che i destinatari siano soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto rappresentativi dell'ente al quale appartengono; in caso contrario, si configurano quali mere liberalità ed integrano un danno all'erario. E' necessario, altresì, che sia rigorosamente rispettato il requisito della sobrietà delle spese"* (cfr. SR Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 271/2013).

Al riguardo essendo citati a titolo esemplificativo rappresentanti di associazioni private si richiama l'attenzione dell'ente sulla ufficialità degli eventi e sull'autorità dei destinatari degli omaggi.

Con riferimento all'acquisto di beni da utilizzare quale doni di rappresentanza si evidenzia inoltre la necessità dell'istituzione di un registro di carico e scarico onde ricostruire lo scarico degli stessi (cfr. SRC Emilia Romagna, cit.).

Con riferimento specifico alla spesa per omaggi floreali, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione 271/2013, ha affermato che in linea di massima gli atti di liberalità non rientrano nella categoria spese di rappresentanza in quanto non possono essere ricondotti ad uno scopo di promozione dell'immagine o dell'azione dell'ente.

Tuttavia, ne ha ritenuto l'ammissibilità qualora ricorrano specifici presupposti, affermando che i relativi acquisti *"sono risultati legittimi, in quanto i fiori erano stati destinati all'esterno dell'ente, nel rispetto dei presupposti di legittimità delle spese in analisi. In particolare, in un caso le destinatarie delle mimose erano donne anziane in età pensionabile, reinserite in lavori socialmente utili; in un altro le pazienti, con i relativi familiari, ricoverate in un centro di riabilitazione per il recupero di soggetti con esiti di patologie gravi e, in un'ultima fattispecie, le ospiti di una casa di riposo di una ASP.*

*Similmente, i piccoli omaggi offerti in occasione dei matrimoni civili (di solito fiori), devono considerarsi legittimi in quanto detti regali consentono di promuovere, nel migliore dei modi,*

*l'immagine dell'ente verso l'esterno, rispondendo, peraltro, anche ad un'esigenza di ospitalità, da parte del Comune, nei confronti degli sposi."*

Di diverso avviso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia che ha ritenuto in più occasioni non conformi le spese per omaggi floreali (Del. 54/2013-98/14-138/14-208/14-281/14).

In merito questa Sezione ritiene di evidenziare che la spesa, in astratto ammissibile, per ritenersi pienamente legittima deve essere giustificata:

- dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali,
- dalla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali,
- dalla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito,
- dalla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata,
- dalla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Con riguardo alle spese per necrologi e telegrammi è stato evidenziato *"come tali spese non possano essere legittimamente considerate di rappresentanza, nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori dell'Ente locale, o delle loro famiglie in quanto questa ultima circostanza impedirebbe di considerarle come finalizzate a promuovere l'immagine dell'Ente"* (cfr. SR Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 271/2013) (cfr. SR Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 271/2013).

La Sezione Emilia Romagna ha al riguardo affermato che: *"Tra le spese inserite nei prospetti inviati a questa Sezione, che devono essere giudicate illegittime, si possono ricordare:*

- *i telegrammi di condoglianze per decessi di parenti di amministratori e dipendenti;*
- *i manifesti di lutto per ex dipendenti o amministratori;*
- *i manifesti funebri per "lutto ex sindaco".*

Con riguardo alle spese per ristorazione *"il criterio di base per individuare se la spesa per un pranzo (o, in alcuni casi, per il servizio bar) possa essere correttamente ricondotta ad una spesa di rappresentanza, è quello di individuare i destinatari, allo scopo di rilevare se siano soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. Pertanto, non possono essere considerate spese di rappresentanza i pranzi tra autorità che s'incontrano per adempiere alla loro attività istituzionale."* (cfr. SR Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 271/2013).

Non sono stati forniti elementi sufficienti a ricostruire le singole spese per manifestazioni istituzionali. Al riguardo si ritiene comunque di rilevare che non possono assolutamente essere ricondotte a spese di rappresentanza quelle sostenute a titolo di compenso per relatori.



Ciò posto la Sezione, nel prendere atto delle deduzioni svolte dall'Amministrazione in ordine alle iniziative assunte circa la specifica tipologia di spesa, rilevata la natura collaborativa del presente controllo e la valenza ricognitiva delle prime verifiche svolte,

**RACCOMANDA**

una attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di cui trattasi.

A tal fine evidenzia che esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e che, parimenti, non hanno finalità rappresentative verso l'esterno quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono o, comunque, erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, ancorché esterni all'Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.

Si evidenzia la necessità dell'istituzione di un registro di carico e scarico dei beni donati.

**DISPONE**


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di San Benedetto del Tronto.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Ente secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata camera di consiglio del 21 gennaio 2015.


Il relatore

Andrea Liberati



Il Presidente

Teresa Bica



Depositata in Segreteria in data .....11 FEB. 2015

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SARRA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 45159760 del 11/02/2015